CODURELLI, SANTAGATA, GNECCHI, DAMIANO, BOBBA, MADIA, BERRETTA, BOCCUZZI, RAMPI, BELLANOVA, MIGLIOLI, SCHIRRU, GATTI e MATTESINI. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:

l'ultima manovra, decreto-legge n. 201 del 2011, approvata nel dicembre 2011, è intervenuta sul sistema previdenziale penalizzando fortemente coloro che erano prossimi al raggiungimento dei requisiti pensionistici previgenti, allungando oltremodo il periodo di attesa e le deroghe previste dal comma 14 dell'articolo 24 che consentono per alcune situazioni particolari di poter mantenere i previgenti requisiti di accesso alla pensione, non coprono comunque tutte quelle situazioni, che si sono prodotte nel corso di questi anni di crisi occupazionale, come ad esempio la cessata attività di lavoro autonomo;

nello specifico si rappresenta il caso del lavoratore autonomo, agente di commercio, classe 1951 che ha visto risolvere il suo mandato di lavoro il 31 dicembre del 2010 e da allora non percepisce altro reddito. Con la vecchia normativa avrebbe maturato il diritto alla pensione nel settembre 2012 (61 anni, 36 contributi = 97),

percependo l'assegno nell'aprile 2014. Con la nuova normativa potrà percepire l'assegno di pensione nell'aprile 2018;

il caso di cui sopra, che non è l'unico, è l'ennesima dimostrazione che le fattispecie individuate con il comma 14 dell'articolo 24 del succitato decreto-legge non hanno previsto alcune casistiche di uscita dal mercato del lavoro;

se non ritenga il Ministro interrogato di promuovere una specifica modifica normativa che consenta a coloro che hanno perso il lavoro per cessata attività autonoma, che sono senza alcun reddito e che erano prossimi alla maturazione dei requisiti pensionistici, di poter rientrare nelle deroghe previste dal comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011. (5-06457)